

COMUNE DI OTTANA - PROVINCIA DI NUORO

SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI

OTTANA, AIDOMAGGIORE E TADASUNI

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese di _____

nell'Ufficio di Segreteria del Comune Capo - convenzione di Ottana;

TRA

1. Il Comune di Ottana, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Fenudi Giuseppino nato a Ottana il 18.09.1952 elettivamente domiciliato presso lo stesso Comune, in seguito denominato anche "Comune Capo - convenzione", C.F. 00150310910;

2. il Comune di Aidomaggiore, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Ing. Mariano Salaris, nato ad Aidomaggiore il 25/09/1956, elettivamente domiciliato presso lo stesso Comune, in seguito denominato "Comune convenzionato", C.F. 00077720951;

3. il Comune di Tadasuni, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Deligia Livio, nato a Tadasuni il 08/03/1964 elettivamente domiciliato presso lo stesso Comune, in seguito denominato "Comune convenzionato", C.F. 01087900955;

PREMESSO

CHE l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito dei più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;-

CHE i Comuni di Ottana, Aidomaggiore e Tadasuni, compresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia della Sardegna, hanno approvato lo schema di convenzione per

	l'ufficio di Segreteria, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Ottana	
	n° 3 del 17/01/2009, con deliberazione del Consiglio Comunale di Aidomaggiore n° 1 del	
	20/02/2009 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Tadasuni n° 1 del 29/01/2009	
	esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente convenzione sotto le lettere A), B) e C);	
	CHE ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, i Sindaci, autorizzati con le citate	
	deliberazioni, intervengono per stipulare la presente convenzione;-	
	CHE le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione, precisando che per "Agenzia" si intende Agenzia Autonoma per la gestione	
	dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 17, comma 78 della L.127/97 e	
	al D.P.R. 465/97, Sezione Regionale della Sardegna;-	
	Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite SI CONVIENE quanto segue:-	
	Articolo 1 - Oggetto	
	I comuni di Ottana, Aidomaggiore e Tadasuni stipulano la presente convenzione allo	
	scopo di svolgere in forma associata e coordinata il servizio di Segreteria Comunale,	
	ottenendo un risparmio di spesa a beneficio di entrambi gli Enti, e nominano quale Comune	
	Capofila quello di Ottana.-	
	Articolo 2 - Modalità operative	
	Con la presente convenzione, i comuni di Ottana ed Aidomaggiore e Tadasuni	
	prevedono che un unico Segretario Comunale svolga in nei predetti Enti le funzioni che, per	
	disposizioni di legge, statuto, regolamenti o provvedimenti sindacali od altri equivalenti, sono	
	attribuite a tale figura, ripartendo l'orario settimanale nella seguente misura:	
	– Comune di Ottana: 18 ore settimanali	
	– Comune di Aidomaggiore: 9 ore settimanali	
	– Comune di Tadasuni: 9 ore settimanali	

Il Segretario, ferma restando la ripartizione delle presenze, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei due Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare.

Il Segretario avrà titolo alla partecipazione, con le modalità previste dalla normativa vigente e con il concorso nella spesa da parte dei Comuni associati, ai corsi di formazione professionale e/o aggiornamento organizzati dal Ministero dell'Interno, da Università od altri organismi, previa autorizzazione del Sindaco del Comune capo-convenzione.

Articolo 3 - Sede servizio

Per sede di servizio si intende quella del Comune di Ottana. Per la funzione svolta, il Segretario dipenderà da ciascuno dei Sindaci.

In caso di concomitanza di impegni, previ accordi diretti tra i Sindaci, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.-

Art. 4 - Classe della convenzione di segreteria

La presente convenzione è classificata nella **fascia III** a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 749 del 23 giugno 1972, in quanto la popolazione complessiva calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente ammonta a n. **3096** abitanti di cui n° 2437 per il Comune di Ottana, n° 473 per il Comune di Aidomaggiore e n° 186 per il Comune di Tadasuni.

Articolo 5 - Attribuzione funzioni direttore generale

Il Segretario Comunale, nominato per le funzioni di segreteria, potrà esercitare in ciascun comune, se conferite, ed in conformità a quanto previsto dall'art.109, comma 4, del TUEL, anche le funzioni che, per statuto, regolamenti, o disposizione dei Sindaci, sono

attribuite al direttore generale. La determinazione della relativa indennità, nonché le modalità di scelta esulano dalla presente convenzione, riguardante le funzioni di segreteria.-

Articolo 6 - Durata della convenzione

La validità della convenzione decorre dalla data dell'assegnazione in servizio del Segretario Comunale presso la sede convenzionata, con provvedimento dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale della Sardegna.

La presente convenzione ha validità sino al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capofila, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.

Articolo 7 - Scioglimento della convenzione

La convenzione potrà essere sciolta di comune accordo tra gli enti e/o unilateralmente con atto di recesso da parte di un Comune, assunto con deliberazione consiliare.

In questo caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare o, in assenza di accordo, dopo 60 giorni dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, da effettuarsi mediante raccomandata a/r. Analoga comunicazione dovrà essere notificata al Segretario Comunale, titolare della segreteria associata ed alla competente Agenzia Regionale. Con lo scioglimento della convenzione, la sede di lavoro del Segretario titolare sarà la Segreteria del Comune di Ottana, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 8 - Individuazione del sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario comunale

La nomina e l'eventuale revoca del Segretario Comunale competono al Sindaco del Comune di Ottana, in quanto comune capo-convenzione, di concerto con i Sindaci dei Comuni di Aidomaggiore e Tadasuni.

Articolo 9 - Trattamento economico del segretario e rimborso spese

	La retribuzione spettante al Segretario Comunale, secondo le regole sancite dal	
	contratto di categoria, dalla legge, dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97 e dalla presente	
	convenzione, spetta inoltre, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione	
	mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale. Gli	
	emolumenti saranno liquidati dal Comune capo - convenzione che curerà, per omogeneità, il	
	relativo trattamento giuridico ed economico.	
	Al Segretario verrà corrisposto dai Comuni di Aidomaggiore e Tadasuni il rimborso	
	delle spese di viaggio, determinato sulla base delle tabelle ACI, per l'espletamento del	
	servizio presso ciascuno di essi, calcolando la distanza dal Comune di Ottana,.	
	Il tempo di percorrenza tra le sedi di Ottana e i Comuni di Aidomaggiore e Tadasuni	
	rientra a tutti gli effetti nell'orario di lavoro e nell'ambito delle prestazioni lavorative	
	richieste.	
	Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario nell'esclusivo interesse di un	
	Comune saranno esclusivamente a carico del Comune anzidetto che provvederà direttamente	
	al pagamento di quanto dovuto.	
	Gli emolumenti per i diritti di rogito saranno interamente a carico dell'Ente a favore	
	del quale è stata svolta la funzione.	
	Al Segretario verranno, altresì, corrisposte le eventuali indennità e competenze dovute	
	per incarichi supplementari attribuiti dai singoli comuni convenzionati, in virtù di	
	disposizioni statutarie, regolamentari o di provvedimenti del Sindaco. Articolo 9 -	
	Ripartizione degli oneri finanziari	
	La retribuzione, le indennità, gli assegni e le competenze dovute al Segretario, ai sensi	
	del precedente articolo, saranno pagati dal Comune di Ottana, il quale curerà anche il	
	pagamento dei contributi obbligatori per l'assistenza e la previdenza. Il Comune capo-	

	convenzione autorizzerà ed anticiperà le spese per corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.	
	I tre Comuni, con atti separati, provvederanno al versamento in favore dell'Agenzia delle somme necessarie alla costituzione del fondo di cui all'art. 17, comma 3, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ed all'art. 20 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.	
	Le spese di cui ai precedenti commi, con esclusione di quelle previste dagli ultimi due commi dell'art. 8, saranno ripartite tra i comuni convenzionati nella misura del 50% a carico del Comune di Ottana, del 12,50% a carico del Comune di Aidomaggiore e del 12,50% a carico del Comune di Tadasuni.	
	Il Comune di Ottana trasmetterà, entro il 31 Ottobre dell'anno precedente, al Comune di Aidomaggiore e Tadasuni il preventivo annuale delle spese di gestione del servizio di segreteria soggette a riparto ed annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, renderà le spese sostenute. Il Comune di Aidomaggiore e Tadasuni potrà presentare eventuali osservazioni o deduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento del rendiconto.	
	I Comune di Aidomaggiore e Tadasuni si impegnano a rimborsare al Comune di Ottana le spese anticipate nel modo seguente:-	
	il 75% del preventivo annuo sarà corrisposto in tre rate di pari importo, rispettivamente, entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre;	
	il versamento della rata di saldo verrà effettuato nei trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto consuntivo del costo del servizio.-	
	Restano a carico dei singoli Comuni gli oneri relativi al pagamento dei diritti di segreteria e quelli relativi alle indennità e competenze, eventualmente dovute al Segretario per incarichi supplementari attribuiti in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o di provvedimenti del Sindaco.	

Il rimborso delle spese per trasferte effettuate nell'interesse di uno solo dei Comuni

convenzionati verrà corrisposto al segretario direttamente dall'ente interessato.

Le spese afferenti a partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamenti saranno ripartite

in base alle percentuali di cui sopra.

Art. 10 - Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative

sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal

vigente CCNL e comunicate ai Comuni di Aidomaggiore e Tadasuni.

La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal

Sindaco del Comune capo-convenzione e regolamentata secondo le disposizioni dell'Agenzia

Autonoma Segretari Comunali e Provinciali.

Articolo 11 - Forme di consultazione

I Sindaci dei due Comuni si riuniscono almeno una volta all'anno per valutare lo stato di

funzionalità del servizio e valutare, eventualmente, i miglioramenti da apportare per

ottimizzare l'attività.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle

disposizioni di legge in materia.

Articolo 13 - Norme finali

Qualsiasi modifica da apportare alla presente convenzione sarà adottata dai rispettivi Consigli

Comunali.-

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle

disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni consiliari di approvazione, sarà inviata alla competente Agenzia Regionale.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Ottana (Fenudi Giuseppino)

Il Sindaco del Comune di Aidomaggiore (Salaris Mariano)

Il Sindaco del Comune di Tadasuni (Deligia Livio)